CAMERA DEI DEPUTATI N. **4468**-A-*bis*

RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

presentata alla Presidenza l'11 febbraio 1998

(Relatore: **Paolo COLOMBO** *di minoranza*)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(PRODI)

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(TREU)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO,
DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

E CON IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

(PINTO)

—

Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale

Presentato il 21 gennaio 1998

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La nostra contrarietà al provvedimento che l'Assemblea si accinge ad approvare si basa su una serie di argomentazioni.

Innanzitutto il presente decreto-legge riprende, talvolta con diversa formulazione, alcune disposizioni già contenute nel disegno di legge A.C. n. 4050, presentato dal Governo nel luglio scorso ed attualmente all'esame della XI Commissione.

L'atteggiamento del Governo dimostra, quindi, arroganza e dispregio del ruolo del Parlamento, quasi a voler mettere l'attività di quest'ultimo in secondo piano rispetto a quella di Governo, relegandolo a seguire degli *iter* tortuosi e non ottimali dei lavori parlamentari, ma soprattutto contrari allo spirito che ispira il nuovo Regolamento della Camera dei deputati.

Questa forte critica è stata tra l'altro condivisa anche dal relatore di maggioranza in Commissione, per cui deve suonare come un preciso monito affinché il Governo non utilizzi mai più tale procedura. Non ci sono stati comportamenti dilatori da parte del Parlamento nell'esame del disegno di legge n. 4050 e la causa che ne ha impedito l'esame in Aula è da individuare, invece, nei problemi del Governo medesimo, quali – si ricorda – la crisi di settembre, i provvedimenti urgenti emanati, che la Commissione e l'Aula hanno dovuto esaminare e l'eccessivo ricorso alla questione di fiducia che troppe volte ha interrotto e sconvolto la calendarizzazione dei lavori.

Per quanto concerne il merito del provvedimento, si considera non giustificato il ricorso allo strumento del decreto-legge, poiché non si riscontrano nei quattro articoli che compongono il testo elementi tali di urgenza da ritenere non più opportuno il normale *iter* del disegno di legge n. 4050.

Esaminando poi l'articolato, con riguardo all'articolo 1, commi 1 e 2, si ritiene insufficiente la proroga solo al 1998 della mobilità per le imprese fino a quindici dipendenti e dei contratti di solidarietà per le imprese artigiane.

Al comma 6 del medesimo articolo si prevede addirittura uno strumento che assume aspetti paradossali: si incentiva l'emigrazione di circa 5.000 giovani inoccupati dalle regioni del Sud verso regioni del Nord, con l'obiettivo di accrescere la loro capacità imprenditoriale nell'ambito dei piani per l'inserimento professionale di cui alla legge n. 451 del 1994. In tal caso, al giovane che accetta di trasferirsi al Nord, viene corrisposta un'indennità supplementare di lire 800.000 a titolo di rimborso spese per vitto e alloggio, che si aggiunge alle 600.000 lire mensili già previste per chi è coinvolto nei suddetti piani nella propria regione. Si crea, così, una situazione di grave ingiustizia e iniquità, non finalizzata alla creazione di una vera cultura imprenditoriale. Ingiustizia perché ci saranno 5.000 giovani privilegiati in quanto selezionati discrezionalmente e quindi molto probabilmente secondo le logiche clientelari che imperano nel Meridione, i quali percepiranno 1.400.000 lire al mese per un anno per 80 ore mensili di formazione e lavoro (20 ore settimanali: 10 di formazione e 10 di lavoro). E ciò costituisce uno scandaloso torto sia nei confronti di tutti quei giovani disoccupati del Sud che saranno esclusi dal suddetto beneficio, sia nei riguardi di quei dipendenti delle

aziende padane che si troveranno a lavorare a fianco di giovani raccomandati, a parità di retribuzione, con compiti ben più gravosi e per il doppio del tempo lavorativo.

Tali motivi non possono non indurre a rifiutare in modo netto la politica perseguita da questo Governo: bisogna prendere atto che alla carenza di imprenditorialità al Sud si risponde non con strumenti che perpetuano una politica già sperimentata in decenni di attività e che hanno dato risultati fallimentari, bensì con altri interventi come, ad esempio, la lotta alla criminalità organizzata e l'eliminazione della cultura dell'assistenza legata al clientelismo politico.

Per quel che concerne gli altri articoli si sottolinea, ulteriormente, la critica della non sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza tali da giustificare l'emanazione del decreto-legge.

Anche rispetto alla omogeneità dei contenuti, il provvedimento in esame non soddisfa i rigidi criteri previsti dal Regolamento e si vuole qui stigmatizzare l'atteggiamento della Presidenza della Camera dei deputati, che accetta la disomogeneità dei testi se presentati dal Governo mentre, invece, adotta criteri severissimi per giudicare l'ammissibilità degli emendamenti presentati dai deputati.

Questa schizofrenia di comportamento, che abbiamo verificato nel corso dell'esame in Commissione del decreto-legge n. 4 del 1998, rappresenta un grave elemento di negazione della tutela dei diritti parlamentari, che un Presidente della Camera dei deputati non può in nessun caso ammettere se non rinunciando al proprio ruolo ed abdicando alle proprie funzioni.

PAOLO COLOMBO, *Relatore di minoranza.*

MODIFICAZIONI AL TESTO DELLA COMMISSIONE PROPOSTE DAL RELATORE DI MINORANZA

(ai sensi dell'articolo 79, comma 12, del Regolamento)

Sostituire l'articolo 1 del decreto-legge con il seguente:

« ART. 1. – *(Disposizioni in materia di sostegno al reddito)*. — 1. Il termine previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 17, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 508, relative alla possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano fino a quindici dipendenti, è prorogato al 31 dicembre 1999 ai fini dei benefici contributivi in caso di assunzione dalle liste medesime, nel limite complessivo massimo di 18 miliardi di lire a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. A tal fine il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rimborsa i relativi oneri all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previa rendicontazione.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, relative ai contratti di solidarietà per le imprese artigiane, trovano applicazione fino al 31 dicembre 1999. Alle finalità del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie

preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1, e comunque entro il limite massimo di 20 miliardi di lire.

3. Sono prorogati per ulteriori otto mesi: *a)* i trattamenti di integrazione salariale concessi alle imprese in crisi sottoposte al regime di amministrazione straordinaria, a decorrere dalla scadenza dell'ultima proroga concessa ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; *b)* i trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, per i lavoratori in servizio alla data del 15 dicembre 1997. La misura dei trattamenti di integrazione salariale prorogati è ridotta del 10 per cento. La predette proroghe possono essere concesse nel limite massimo di lire 3 miliardi per i trattamenti di cui alla lettera *a)* e di lire 3 miliardi per i trattamenti di cui alla lettera *b),* per indennità e contribuzione figurativa e l'onere complessivo è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1.

4. La possibilità prevista dall'articolo 4, comma 25, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, di concedere, nei casi ivi previsti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, i benefici di cui agli articoli 8, comma 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in materia dl assunzione di lavoratori iscritti nella lista di mobilità, trova applicazione relativamente alle domande presentate entro il 31 dicembre 1997, entro il limite delle risorse allo scopo predeterminate dall'articolo 2, comma 29, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 31, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, relative al diritto dei lavoratori dipendenti o già dipendenti da discariche autorizzate e iscritti nelle liste di mobilità non antece-

dentemente al 1° gennaio 1996, si interpretano nel senso che la percezione della relativa indennità non è subordinata al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 7, commi 1, 2 e 4, e 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni. Fermo restando il limite massimo di spesa di cui all'articolo 4, comma 31, del citato decreto-legge n. 510 del 1996, il termine di scadenza per l'iscrizione nelle liste di mobilità è prorogato di dodici mesi ».

Sostituire l'articolo 4 del decreto-legge con il seguente:

« ART. 4. – *(Disposizioni varie)*. — 1. I ricorsi di cui all'articolo 49 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, avverso le decisioni della soppressa Commissione di cui all'articolo 39, quinto comma, del citato testo unico, in materia di applicazione della tariffa dei premi INAIL, attualmente pendenti dinanzi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono attribuiti al consiglio di amministrazione dell'INAIL, integrato da tre rappresentanti delle categorie del lavoro autonomo e tre rappresentanti dei datori di lavoro, che decide in via definitiva tali ricorsi, unitamente a quelli ad esso già attribuiti dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.

2. Dal l° gennaio 1998, per i ricorsi di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è concessa alla parte ricorrente, previa richiesta, la facoltà di esporre personalmente o tramite un suo delegato i motivi del ricorso.

3. All'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo alla composizione del comitato di vigilanza sul fondo di previdenza per il personale addetto ai pub-

blici servizi di telefonia in concessione, il numero 2) è sostituito dal seguente:

"2) quattro rappresentanti dei datori di lavoro del settore;".

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto ».

DDL13-4468Abis
Lire 500